

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) FRA I COMUNI DI
BAGNO A RIPOLI, FIESOLE E IMPRUNETA

La presente convenzione a valere per ogni conseguente effetto di
legge, redatta con strumenti informatici e sottoscritta con firme digitali
ai sensi dell'art. 15 della L. 07/08/1990, n. 241,

TRA

1. Il COMUNE DI BAGNO A RIPOLI, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Francesco Casini, nato a Firenze il 7/10/1978, per la carica domiciliato presso l'ente di cui appresso, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Bagno a Ripoli, Codice fiscale e Partita Iva 01329130486 che egli legalmente rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di questo atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, adottata in applicazione dell'art. 30 del T.U.E.L. 267/2000;

2. Il COMUNE DI FIESOLE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Anna Ravoni, nata a Borgo San Lorenzo (FI) il 15/02/1959, per la carica domiciliato presso l'ente di cui appresso, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Fiesole, Codice fiscale e Partita Iva 01252310485 che egli legalmente rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di questo atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, adottata in applicazione dell'art. 30 del T.U.E.L.267/2000;

3. Il COMUNE DI IMPRUNETA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Alessio Calamandrei, nato a Firenze il 19/06/1972, per la carica domiciliato presso l'ente di cui appresso, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Impruneta, Codice Fiscale 80011430487 e Partita IVA 00628510489 , che egli legalmente rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di questo atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 4/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, adottata in applicazione dell'art. 30 del T.U.E.L.267/2000;

PREMETTONO

- Che il Titolo I, Capo V del D. Lgs 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, concedendo ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e della metodologia per la concreta attuazione di quanto dettato dalla citata normativa;

- Che l'art. 30 del citato T.U.E.L. 267/2000 dispone che *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni"*;

- Che l'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs 163/2006, come in ultimo sostituito dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014 dispone che *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle*

Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (...)";

- che l'attuale formulazione dell'art. 23 ter del D.L. 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014, al comma 1 prevede che: *"1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° settembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."*; successivamente l'art. 8, c. 3-ter, Legge n. 11/2015 ha ulteriormente prorogato la decorrenza dell'efficacia dell'art. 33, c. 3-bis, D.Lgs. n.163/2006 al 1 novembre 2015;

- che il citato art. 23 ter del D.L. 90/2014 dispone al comma 3:

"3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro."

- che la convenzione fra Comuni ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L.267/2000 si ritiene la soluzione più consona al rispetto della normativa sopra richiamata, anche nella considerazione che il riferimento ad *".....apposito accordo consortile"* non può riferirsi alla forma del Consorzio fra enti di cui all'art. 31 T.U.E.L. 267/2000, dato il divieto dei consorzi di funzioni che deriva implicitamente dall'art. 2 comma 186

lett. e) della L.191/2009;

- che, ai sensi del comma 34 dell'art.3 del D.Lgs.163/2006 *"La centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che:*

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori" e che, ai sensi del comma 25 del medesimo articolo *"Le amministrazioni aggiudicatrici sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti"*;

- che pertanto, ai sensi della normativa sopra citata, la Centrale Unica di Committenza istituita tramite convenzione fra Comuni ex art. 30 T.U.E.L.267/2000, si configura ad ogni effetto di legge quale *"amministrazione aggiudicatrice"*;

- che a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni partecipanti di avviare la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ferma restando la possibilità di adesione di altri Comuni o la costituzione, nel tempo, di diverse forme di aggregazione fra enti, nel rispetto ed in esecuzione della vigente normativa in materia;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/01/2016 il Comune di Bagno a Ripoli ha disposto la costituzione della C.U.C. con i Comuni di Fiesole e di Impruneta e approvato lo schema della

presente Convenzione autorizzando il Sindaco pro tempore alla stipula della stessa;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2016 il Comune di Fiesole ha disposto la costituzione della C.U.C. con i Comuni di Bagno a Ripoli e di Impruneta e approvato lo schema della presente Convenzione autorizzando il Sindaco pro tempore alla stipula della stessa;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 4/02/2016 il Comune di Impruneta. ha disposto la costituzione della C.U.C. con i Comuni di Bagno a Ripoli e di Fiesole e approvato lo schema della presente Convenzione autorizzando il Sindaco pro tempore alla stipula della stessa;

Tutto ciò premesso ed a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati

STIPULANO E CONVENGONO

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. L'esercizio associato della C.U.C. riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata, in economia) per l'affidamento di lavori di importo non inferiore a € 40.000,00.

2. Con la presente convenzione gli enti aderenti intendono:

- creare una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di affidamento di lavori, in modo da ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;

- ridurre i costi delle opere, realizzando a regime economie di scala;

- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante standardizzazione della modulistica e azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;

- garantire in modo più efficace il rispetto della normativa anticorruzione relativamente alla gestione delle gare.

Art. 2 – Esclusioni

1. Restano esclusi dalla presente convenzione:

a) tutte le procedure già attivate alla data di stipula della presente convenzione;

b) gli affidamenti di cui all'art.23-ter comma 3 del DL 90/2014 convertito in Legge n.114/2014;

c) gli affidamenti attivati tramite gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SpA (Mepa e sistema delle convenzioni), o dalla Centrale di Committenza Regionale (contratti aperti);

d) le procedure di gara che riguardino contratti esclusi di cui alla Parte I Titolo II del D.Lgs.163/2006;

e) le concessioni di servizi ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006;

f) le procedure di gara che riguardino fattispecie non comprese nel campo di applicazione del D.Lgs.163/2006, o comunque per le quali non vi è obbligo di acquisire il CIG (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: concessione contributi, conferimento di incarichi ai sensi dell'art 7 c.6 del D.Lgs.165/2001, alienazioni, concessioni di immobili non qualificabili come concessioni di servizi né di lavori);

g) i procedimenti di somma urgenza ex art. 176 del DPR 207/2010, in

quanto interventi non programmabili;

h) gli affidamenti in house;

i) le procedure di affidamento relative all'acquisizione di beni e servizi;

j) le procedure di volta in volta richieste dai Comuni, su parere del Segretario generale del comune richiedente, valutate dal Presidente della C.U.C. nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 - Ambito territoriale e durata

1. L'ambito territoriale in cui è abilitata ad operare la C.U.C. coincide con il territorio dei Comuni aderenti alla convenzione.

2. La presente convenzione avrà durata di anni tre decorrenti dalla relativa sottoscrizione.

3. Nei sei mesi precedenti la scadenza della convenzione, si riunisce la Conferenza di consultazione di cui al successivo art. 11 della presente convenzione per verificare la disponibilità al rinnovo.

Art. 4 - Ente capofila e sede

1. Il ruolo di Comune capofila sarà esercitato dal Comune di Bagno a Ripoli.

2. La C.U.C. è costituita mediante delega da parte dei Comuni aderenti al Comune identificato quale capo convenzione e mediante la costituzione di un ufficio comune, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

3. La sede legale della C.U.C. è presso il Comune capofila; possono essere individuate, in sede di Regolamento di organizzazione, sedi operative dislocate presso i Comuni aderenti.

Art. 5 - Competenza generale della C.U.C.

1. La C.U.C. è priva di personalità giuridica ed è dotata di autonomia operativa e funzionale rispetto ai Comuni aderenti.

2. La C.U.C. assume per conto degli enti associati la funzione di Centrale di Committenza e svolge tutte le attività volte a individuare il soggetto aggiudicatario, dalla redazione del bando o avviso di gara o lettera d'invito e fino all'aggiudicazione definitiva secondo quanto specificato nel regolamento di organizzazione.

3. Nell'espletamento delle sue funzioni, la C.U.C. opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione, nonché nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori.

4. La C.U.C., in presenza di interessi comuni da parte di più Amministrazioni, potrà svolgere procedure di gara in forma aggregata in favore delle Amministrazioni aderenti alla convenzione. In tal caso, per garantire uniformità nella gestione della procedura e dell'esecuzione del contratto, gli uffici dei Comuni aderenti competenti per materia sono obbligati a coordinarsi tra loro e con la C.U.C. nella predisposizione dei documenti di gara, con particolare riferimento al capitolato prestazionale.

Art. 6 - Funzioni di competenza della C.U.C.

1. L'attività della C.U.C. consiste nella gestione della procedura di gara, previa acquisizione della determinazione a contrattare nonché di tutta la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara, dalla redazione del bando di gara (l'avviso di gara o la lettera d'invito), fino

all'aggiudicazione definitiva come meglio specificato nel regolamento di organizzazione.

Art. 7 - Funzioni di competenza dei comuni

1. Sono di competenza dei Comuni aderenti tutti gli adempimenti propedeutici alla gara, compresa la determinazione a contrattare, e tutte le fasi successive al provvedimento di aggiudicazione definitiva secondo quanto meglio dettagliato nel regolamento di organizzazione.

Art. 8 – Accesso agli atti

1. L'accesso agli atti amministrativi relativi ai documenti di gara ed a quelli relativi alle fasi precedenti e successive alla stessa avviene nel rispetto delle previsioni dell'art. 13 del Codice dei contratti ed in relazione alla fase procedurale di competenza del comune e/o della C.U.C.

Art. 9 – Dotazione organica

1. La dotazione organica della C.U.C. è costituita dal personale, appartenente agli enti partecipanti alla gestione associata, assegnato secondo quanto annualmente stabilito dallo Strumento di programmazione di cui al successivo art. 15 della presente convenzione.

2. I dipendenti assegnati conservano il rapporto di lavoro e la sede di servizio presso il Comune di appartenenza.

3. Gli enti aderenti alla convenzione si impegnano a mettere a disposizione della gestione associata il personale necessario, nella misura individuata nello Strumento di programmazione, nel rispetto delle norme vigenti, anche di carattere finanziario e dei vincoli in

materia di assunzioni e spesa del personale.

4. Il Regolamento di organizzazione disciplina gli aspetti relativi alla applicazione degli istituti contrattuali e degli strumenti di gestione del personale.

Art. 10 – Adesione di altri Comuni

1. Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire al servizio associato della C.U.C., previa approvazione della presente convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali dei nuovi aderenti e parere favorevole da parte di tutti i Comuni già associati, espresso con deliberazione della Conferenza di consultazione.

2. L'adesione successiva di un Comune non comporta l'obbligo di riapprovare la convenzione, salvo modifiche sostanziali nel contenuto della stessa.

Art. 11 – Conferenza di consultazione

1. La Conferenza di consultazione è struttura di consultazione e coordinamento, costituita dai Sindaci (o delegati) degli enti aderenti alla convenzione; svolge le funzioni di Presidente il Sindaco del Comune capofila.

2. La Conferenza ha le seguenti competenze:

- definizione dell'indirizzo politico e di governo per la realizzazione degli obiettivi e la definizione delle priorità operative della C.U.C.;

- approvazione, su proposta del Presidente della CUC, del Piano annuale delle attività contenente l'indicazione delle risorse assegnate e del budget di funzionamento e la regolamentazione dei rapporti

finanziari fra gli Enti aderenti;

- approvazione, su proposta del Presidente della CUC, del rendiconto di gestione della C.U.C.;

- interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie.

3. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale nel quale vengono riassunte le decisioni assunte le quali hanno forza di direttive per l'adozione dei conseguenti atti di gestione da parte del Presidente della C.U.C..

4. Alla struttura di coordinamento partecipa di diritto il Presidente della C.U.C. e possono essere invitati a partecipare altri soggetti per l'assunzione delle decisioni di merito.

Art. 12 – Recesso e scioglimento

1. Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali da trasmettere al Comune capo convenzione; il recesso ha efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della deliberazione da parte del Comune capo convenzione.

2. Il recesso è comunque consentito solo ove il Comune che intenda recedere non abbia procedure di gara in corso affidate alla C.U.C. In tal caso il Comune potrà deliberare il recesso solo al termine delle procedure in corso.

3. La convenzione si scioglie per decorrenza del termine di scadenza di cui al precedente art. 3 in assenza di rinnovo o proroga, o per volontà unanime dei Comuni aderenti espressa con deliberazione dei rispettivi

Consigli.

Art. 13 – Controversie e legittimazione processuale della CUC.

1. Per tutte le controversie inerenti la procedura di gara, sussiste la legittimazione processuale della CUC relativamente a tutte le fasi della procedura di gara di competenza della CUC, così come previste e disciplinate dalla presente convenzione, fermo restando il litisconsorzio necessario con il Comune destinatario degli effetti della procedura di gara espletata dalla CUC.

2. Per le controversie inerenti l'esecuzione del contratto stipulato sussiste la legittimazione processuale del Comune.

Art. 14 – Rapporti finanziari

1. Per l'attuazione della presente convenzione i Comuni si impegnano a stanziare nel proprio bilancio ed a trasferire al Comune capofila le somme determinate in base alle previsioni per lo svolgimento del servizio ripartite secondo quanto contenuto nei Piani annuali di attività con le modalità meglio dettagliate nel Regolamento di organizzazione.

Art. 15 – Strumento di programmazione

1. La C.U.C. opera secondo la programmazione approvata dalla Conferenza di consultazione e contenuta nel piano annuale delle attività.

2. Il Presidente della C.U.C. elabora e sottopone all'approvazione della Conferenza di consultazione il Piano annuale delle attività sulla base delle gare previste nell'anno di riferimento dagli enti aderenti alla convenzione e delle priorità indicate nella Conferenza evidenziando eventuali procedimenti/subprocedimenti da affidare esternamente.

3. Il Piano annuale viene approvato dalla Conferenza di consultazione precedentemente all'inserimento della programmazione negli strumenti di pianificazione degli enti aderenti alla C.U.C.

4. Il Presidente della C.U.C. al termine dell'anno solare predispone e sottopone alla Conferenza di consultazione, per l'approvazione, il rendiconto della gestione contenente i relativi eventuali conguagli delle competenze finanziarie.

5. La mancanza dello strumento di programmazione non impedisce il funzionamento temporaneo della CUC.

Art. 16 – Regolamenti

1. Lo svolgimento delle attività della C.U.C è regolato dallo specifico regolamento di organizzazione approvato dalle Giunte municipali degli enti aderenti alla convenzione.

2. Per gli ambiti non disciplinati dal regolamento di cui al primo comma si applicano le norme e le procedure dell'ente capofila.

3. Gli enti associati si impegnano ad adottare un regolamento uniforme in materia di procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata, in economia) per l'affidamento di lavori di importo non inferiore a € 40.000,00.

4. Nella fase precedente all'approvazione del regolamento di cui al terzo comma del presente articolo la C.U.C. applica la normativa di riferimento dell'ente interessato alla gara.

Art. 17– Norme finali e di rinvio

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. 131/1986 ed è

esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 allegato "B" del D.P.R. 642/1972 e s.m.i..

2. Il presente atto, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, redatto mediante strumenti informatici su 14 (quattordici) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite Posta Elettronica Certificata da parte del primo Ente firmatario dell'ultima sottoscrizione.

Comune Bagno a Ripoli

firma digitale

Comune Fiesole

firma digitale

Comune Impruneta

firma digitale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
Decorrenza della convenzione dal 16 febbraio 2016 (prot. 5195/16) fino al 15 febbraio 2019.